

===== STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE =====

===== OCEANO MARE DELPHIS APS =====

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali =====

È costituita l'Associazione denominata **“Oceanomare Delphis Associazione di Promozione Sociale”**, in breve denominata **“Oceanomare Delphis APS”**, ente riconosciuto giuridicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.Lgs del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, regolato dalle norme del Codice del Terzo Settore di seguito per brevità indicato come CTS e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni, avente sede legale in comune di Rimini (Rn), viale Rimembranze n. 14. =====

La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo **“APS”**, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà **“APS”**. =====

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal consiglio direttivo non comporta modifica statutaria. =====

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderirà agli enti e reti associative nazionali di riferimento. =====

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione =====

Lo scopo principale dell'Associazione quello di promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati. =====

L'Associazione opererà per: =====

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci; =====
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario; =====
- promuovere ogni altra attività culturale, sociale, solidale, sportiva e ricreativa. =====

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, ed in particolare: =====

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. =

2.1. Relativamente alle disposizioni di cui alla lettera e). =====

L'ente intende promuovere: =====

- la diffusione di una cultura ambientale; =====
- la protezione degli ecosistemi naturali con specifica attenzione all'ambiente marino e alle biocenosi ivi residenti. =====

Al fine di attuare lo scopo sociale, l'associazione, sulla base di progetti ed iniziative promosse in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati che operano in analoghi ambiti, intende svolgere, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, le seguenti attività: =

- realizzare e promuovere iniziative nel settore dell'ecologia, della biologia generale e marina con particolare riferimento alla cetofauna del Mare Mediterraneo, con strumenti propri o di terzi; =====
- formulare indicazioni e pareri scientifici ed assistenza tecnica, nel campo della gestione del-

l'ambiente soprattutto in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, ad Enti pubblici o privati che operano nell'ambito istituzionale di codesto ente; =====

– organizzare incontri, seminari, convegni e mostre al fine di divulgare le conoscenze acquisite con le attività istituzionalmente svolte e contribuire alla formazione di una cultura ambientale; =====

– diffondere e divulgare materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico, anche raccolto con ricerche e studi, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di comunicazione e divulgazione, sia in proprio sia in collaborazione con altre associazioni od enti pubblici e privati; =====

– promuovere, organizzare e gestire campagne di studio e sensibilizzazione, anche realizzate direttamente in mare, per estendere la conoscenza di zone marine e terrestri di interesse ecologico e naturalistico; =====

– promuovere ed organizzare ogni forma di partecipazione attiva e volontaria al fine di conoscere, salvaguardare e recuperare l'ambiente in particolare costiero e marino. =====

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili e necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, sempre nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017. ===

– promuovere iniziative nel settore dell'ecologia, della biologia generale e marina con particolare riferimento alla cetofauna del Mare Mediterraneo, con strumenti propri o di terzi; ===

– fornire indicazioni scientifiche ed assistenza tecnica, nel campo della gestione dell'ambiente soprattutto in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, ad Enti pubblici o privati che operano nell'ambito istituzionale di codesto ente; =====

– organizzare incontri, seminari, convegni e mostre al fine di divulgare le conoscenze acquisite con le attività istituzionalmente svolte e contribuire alla formazione di una cultura ambientale; =====

– diffondere e divulgare materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico, anche raccolto con ricerche e studi, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di comunicazione e divulgazione, sia in proprio sia in collaborazione con altre associazioni od enti pubblici e privati; =====

– promuovere, organizzare e gestire campagne di studio e sensibilizzazione, anche realizzate direttamente in mare, per estendere la conoscenza di zone marine e terrestri di interesse ecologico e naturalistico; =====

2.2. Relativamente alle disposizioni di cui alla lettera k). =====

– L'ente si propone, con particolare riguardo all'ambiente marino, di soddisfare in via diretta e non mediata l'interesse sociale, nella più ampia accezione, l'organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri, in via primaria, ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, con la presenza di professionalità qualificate che fungano da guida per i fruitori. Le finalità dovranno integrare gli obiettivi umanistici, pedagogici e culturali del rispetto e dell'affermazione della persona, senza alcuna discriminazione razziale, culturale, religiosa, politica, filosofica, sociale, perseguendo obiettivi di equità e partecipazione, sostenibilità ed inclusione, nell'interesse sociale. Si prefigge altresì di perseguire un turismo partecipativo, anche attraverso navigazioni finalizzate allo studio del mare e dei cetacei, al fine della salvaguardia ed il recupero dell'ambiente in particolare costiero e marino. L'ente si prefigge altresì una equa remunerazione delle comunità locali, in particolare quelle costiere, presso cui il turismo impatta e, dall'altro, la costruzione di relazioni positive e consapevoli tra le popolazioni ospitanti ed il turista. =====

2.3. Attività diverse e secondarie. =====

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili e

necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, sempre nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e dei relativi decreti attuativi. =====

2.4. Attività di raccolta fondi =====

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3 – Volontariato =====

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria. =====

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato. =====

Articolo 4 – Soci =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. =====

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. =====

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. =====

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. =====

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. =====

Articolo 5 – Procedimento di ammissione dei soci =====

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti. =====

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. =====

Articolo 6 – Diritti degli associati =====

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. =====

Gli associati hanno diritto a: =====

– frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; =====

– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma; =====

– discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio; =====

– eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia; =====

– esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; =====

– approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. =====

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. =====

Articolo 7 – Doveri degli associati =====

Gli associati sono tenuti a: =====

– rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; =====

– versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti; =====

– mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il

buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; =====

– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci; =====

– osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. ==

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. =====

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio =====

La qualifica di socio decade per le seguenti ragioni: =====

– decesso; =====

– scioglimento dell'Associazione; =====

– mancato pagamento della quota associativa annuale; =====

– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; =====

– espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. =====

Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo. =====

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva. =====

Articolo 9 - Patrimonio =====

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. =====

Esso è costituito da: =====

– beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; =====

– eccedenze degli esercizi annuali; =====

– erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; =====

– partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa; =====

– ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale. =====

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati. =====

Articolo 10 – Patrimonio e fonti di finanziamento =====

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. =====

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, in parti uguali fra loro. =====

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate e fonti di finanziamento dell'associazione sono: =====

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci; =====
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; =====
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; =====
- contributi pubblici e privati; =====
- erogazioni liberali; =====
- raccolte fondi; =====
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. =====

Articolo 11 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa =====

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. =====

Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti necessita prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS. =====

In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso, salvo i casi di legge. =====

Articolo 12 - Organi =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- l'Assemblea dei Soci; =====
- il Consiglio Direttivo; =====
- il Presidente; =====
- l'Organo di Controllo laddove eletto; =====
- il Collegio dei Probiviri laddove eletto. =====

Tutte le cariche elettive sono gratuite. =====

Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. =====

Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. =====

Articolo 13 – Assemblea dei Soci e suo svolgimento =====

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea potrà riunirsi presso la sede dell'associazione, le sue eventuali sedi secondarie o qualunque altra località purché sita in Italia. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. =====

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra per-

sona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. =====

L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. =====

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione. =====

L'Assemblea può essere alternativamente ordinaria o straordinaria. =====

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. =====

È ordinaria in tutti gli altri casi. =====

13.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. =====

13.2 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea =====

L'Assemblea ordinaria dei Soci: =====

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti; =====
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente; =====
- approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento; =====
- elegge l'Organo di Controllo; =====
- elegge il Collegio dei Probiviri; =====
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; =====
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci: =====

- delibera sulle modificazioni dello statuto; =====
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. ==

Articolo 15 – Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad

un massimo di 15 consiglieri. =====

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. =====

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. =====

Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente. =====

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). =====

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. =====

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo =====

Sono competenze del Consiglio Direttivo: =====

– convocare l'Assemblea dei Soci; =====

– eseguire le delibere dell'Assemblea; =====

– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; =

– predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; =====

– predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; =====

– all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; =====

– deliberare circa l'ammissione dei soci; =====

– deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci; =====

– sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione; =====

– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; =====

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; =====

– decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; =

– stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali; =====

– compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci. =====

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario. Può svolgersi a distanza video conferenza teleconferenza, a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. =====

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei so-

ci che richiedano di consultarlo. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio e video conferenza nelle stesse modalità previste per l'assemblea dei soci. ===

Articolo 18– Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo =====

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni. =

Articolo 19 – Il Presidente =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. =====

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo. =====

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri =====

Il Collegio dei Probiviri, laddove eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni. =====

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente. =====

Articolo 21 - Organo di Controllo =====

L'Organo di Controllo, laddove eletto, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. =====

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. ==

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile. =====

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Control-

lo custodito e tenuto a cura del medesimo. =====

Articolo 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio =====

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in ossequio alle tassative disposizioni al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo. =====

Articolo 23 – Disposizioni finali =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile. =====

F.TI BARBARA MUSSI, PIETRO MONTEMAGGI, PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO. =====

COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE REDATTO SU DOCUMENTO ANALOGICO

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005)

Io sottoscritto Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

CERTIFICO

che il suesteso documento digitale costituisce copia informatica dell'atto formato su supporto analogico composto di n. 20 (venti) facciate, a mio rogito in data 7 novembre 2024, rep. 47211/24480 registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 15 novembre 2024 al numero 11630/1t.

Esente da bollo per gli usi consentiti.

Rimini, li diciotto novembre duemilaventiquattro.